



REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali



REGIONE DEL VENETO

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO –
I.R.C.C.S.

Via Gattamelata, 64 – 35128 PADOVA

Codice fiscale P.IVA 04074560287

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, TECNICI E DI LABORATORIO E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI CONTROLLO QUALITY PER GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE DEL VENETO E L'OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DI MOTTA DI LIVENZA (TV) PER 5 ANNI RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI.
Comm. IOV3079-01 - CIG Master 9284647D13 – Cig. Lotto A00C8D8EA2

Contratto d' appalto

INDICE

Articolo 1	Oggetto e importo del contratto.....	3
Articolo 2	Durata, rinnovo e opzioni del contratto.....	3
Articolo 4	Controlli sulle prestazioni.....	4
Articolo 5	Corrispettivi.....	4
Articolo 6	Adeguamento dei prezzi	5
Articolo 7	Fatturazione e pagamenti	5
Articolo 8	Inadempimenti e penalità	6
Articolo 9	Ammontare delle penalità	7
Articolo 10	Garanzia definitiva	7
Articolo 11	Responsabile del Servizio (per l'Appaltatore).....	8
Articolo 12	RUP e DEC del contratto (per l'Amministrazione Contraente)	8
Articolo 13	Riservatezza.....	8
Articolo 14	Obblighi assicurativi	8
Articolo 15	Personale.....	9
Articolo 16	Valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)	10
Articolo 17	Evoluzione tecnica.....	10
Articolo 18	Tracciabilità dei flussi finanziari	10
Articolo 19	Cessione del contratto	10
Articolo 20	Subappalto	10
Articolo 21	Variazioni soggettive	11
Articolo 22	Protocollo di legalità.....	11
Articolo 23	Codice di comportamento.....	11
Articolo 24	Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto d'autore.....	11
Articolo 25	Risoluzione e Recesso.....	12
Articolo 26	Foro competente.....	13
Articolo 27	Contratto e spese.....	13
Articolo 28	Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni.....	13
Articolo 29	Modifiche normative, norme di rinvio e finali.....	14

In ottemperanza alla Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 350 del 31/5/2023 recante aggiudicazione della procedura aperta telematica della fornitura di gas medicinali, tecnici e di laboratorio e dei servizi di manutenzione e di controllo quality - per il lotto 12B afferente all'Istituto Oncologico Veneto "servizi di manutenzione e gestione impianti di proprietà" ed in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto n. 798 del 14/09/2023;

Tra

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.

in persona della Dott.ssa Patrizia Benini, nata a _____, codice fiscale _____, Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., la quale interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Istituto medesimo, che nel prosieguo verrà chiamato "Istituto", ed ivi domiciliata per le mansioni istituzionali dell'Ente che rappresenta, giusto D.P.G.R.V. n. 31 del 26/2/2021;

e

DS MEDICA TECNOLOGIE S.R.L.

in persona del Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____, c.f. _____, che qui interviene quale Rappresentante Legale dell'Impresa D.S. MEDICA TECNOLOGIE S.R.L. con sede a Noale (VE), via Torricelli n. 11 – 13, di seguito denominato "Appaltatore";

si stipula quanto segue:

Articolo 1 Oggetto e importo del contratto

Il contratto ha per oggetto il servizio di cui al lotto 12B come descritto nel Capitolato Tecnico (art. 2) che costituisce parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato.

L'importo del contratto è pari a:

Lotto 12B = € 435.154,10.= quinquennale compresi € 52,00 oneri per rischi interferenziali,
(€ 87.030,82.= annuale compresi € 10,40 di oneri per rischi interferenziali, I.V.A. esclusa).

Articolo 2 Durata, rinnovo e opzioni del contratto

La durata del contratto, escluse eventuali opzioni, è di cinque anni decorrenti dalla data di stipula.

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, i quantitativi non siano esauriti, l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di differirne la scadenza fino ad un massimo di 12 mesi, fermo il rispetto dei quantitativi massimi previsti dal contratto e fatta salva in ogni caso la facoltà di esercizio di eventuali opzioni di rinnovo di seguito previste.

Il contratto stipulato può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 24 mesi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Il contratto stipulato può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora si renda necessario in corso di esecuzione, un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del 30% dell'importo di ciascun lotto. L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle medesime condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 3 Condizioni del servizio

I servizi oggetto del contratto dovranno essere eseguiti dal L'Appaltatore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa.

L'Appaltatore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto del contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli atti e documenti ad esso collegati, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; in ogni caso l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi aggiuntivi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione Contraente, rientrando gli stessi tra i rischi a proprio carico.

Articolo 4 Controlli sulle prestazioni

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) individuato dall'Amministrazione Contraente (o suoi assistenti all'uopo delegati) verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità dei servizi svolti.

Durante l'esecuzione contrattuale l'Appaltatore si obbliga a consentire all'Amministrazione Contraente, di procedere in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle azioni oggetto del Contratto, anche in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

L'esito positivo dei controlli non esonera l'Appaltatore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del servizio non facilmente riconoscibili o che, comunque, non siano emerse all'atto dei controlli sopra citati.

Le modalità e i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti dall'Amministrazione Contraente.

Gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere verbalizzati, indipendentemente dall'applicazione di eventuali penali, al fine di monitorare l'andamento generale del contratto e certificare l'assenza di non conformità.

Articolo 5 Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali per la "manutenzione e gestione impianti di proprietà per l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. I.O.V. - servizi di manutenzione e di controllo quality - LOTTO 12B" dovuti all'Appaltatore sono calcolati sulla base dei prezzi di cui all'offerta economica, come di seguito riportato:

- € 87.030,82 (inclusi oneri per la sicurezza e IVA esclusa) – canone annuale full risk, manutenzione ordinaria
/ straordinaria come da Capitolato Tecnico,
risultante in € 435.154,10 (inclusi oneri per la sicurezza e IVA esclusa) canone quinquennale.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture e servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione Contraente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 6 Adeguamento dei prezzi

Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica o continuativa relativo a servizi e forniture, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. 4/2022, i prezzi offerti dal L'Appaltatore dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del contratto, fatta salva la possibilità di revisione periodica in aumento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

Tale istruttoria sarà condotta, in assenza di costi standardizzati applicabili, in conformità alla giurisprudenza amministrativa sviluppata sul punto facendo ricorso all'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice F.O.I.) elaborato dall'ISTAT. A tal fine sarà utilizzato lo strumento RIVALUTA messo a disposizione dal medesimo ISTAT all'indirizzo <http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/> inserendo quale data iniziale la data di aggiudicazione o di concessione dell'ultima revisione prezzi e quale data finale l'ultimo mese disponibile.

Tale indice costituisce il limite massimo di revisione in aumento, fatto salvo il caso in cui sussistano circostanze eccezionali, debitamente documentate dall'Appaltatore in sede di istanza e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta.

A tal fine, l'operatore economico dovrà attivarsi comunicando l'Amministrazione Contraente tramite PEC almeno 60 giorni prima dall'inizio di ciascun anno di vigenza contrattuale a decorrere dal secondo, la propria intenzione di avvalersi della presente clausola di revisione dei prezzi. All'esito dell'istruttoria l'Amministrazione Contraente comunicherà all'Appaltatore la percentuale di revisione riconosciuta.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto o in sede di rinnovo o proroga dello stesso, siano registrati mutamenti nel mercato di riferimento tali da incidere sui relativi prezzi correnti, l'Amministrazione Contraente si riserva di richiedere la revisione in riduzione dei prezzi contrattuali. A tal fine, la stessa comunicherà a mezzo PEC all'operatore economico l'intenzione di avvalersi di tale facoltà e la percentuale di revisione richiesta, concedendo all'Appaltatore un termine pari a 60 giorni solari per manifestare la propria disponibilità. L'eventuale riscontro negativo potrà comportare la risoluzione anticipata del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c.

Articolo 7 Fatturazione e pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al Codice Identificativo Gara (CIG A00C8D8EA2).

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI, ferma restando l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota".

Il pagamento sarà effettuato, nei termini di legge decorrenti dall'esito positivo della verifica del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità dei servizi svolti in conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dal presente Contratto, effettuata dal DEC entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, redatta con le modalità di seguito indicate:

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore il cui codice IBAN è stato indicato in sede di stipula del presente contratto.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Amministrazione Contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempimenti nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso l'Amministrazione Contraente si riserva di richiedere all'Appaltatore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

Al fine di garantire il rispetto da parte dell'Amministrazione Contraente dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, considerati i numerosi complessi adempimenti connessi con la gestione del ciclo passivo ed il notevole aggravio amministrativo conseguente alla cessione dei crediti e valutata la necessità della Contraente di avere un unico esclusivo interlocutore responsabile dell'esecuzione contrattuale e delle relative obbligazioni, la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente atto è da intendersi non ammessa.

Articolo 8 Inadempimenti e penalità

In caso di inadempimenti rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione delle penali indicate nei paragrafi successivi, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente documento, saranno contestate dall'Amministrazione Contraente all'Appaltatore tramite PEC.

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, tramite PEC le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Contraente interessata al servizio, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Amministrazione Contraente a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte raggiunga la somma complessiva pari al 10% dell'importo massimo contrattuale, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere di diritto il contratto, fermo il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto dell'Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 9 Ammontare delle penalità

In caso di inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, quest'ultima, si riserva di applicare le seguenti penali:

- una somma pari all'1 per mille dell'ammontare contrattuale al netto di IVA ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come definite nel Capitolato Tecnico agli articoli da 2.1 a 2.7;
- un importo variabile tra € 500,00 e € 5.000,00 per ogni inadempimento, tenuto conto della gravità del medesimo, a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., in caso di ritardi e inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come definite nel Capitolato Tecnico agli articoli da 2.1 a 2.7 e comunque fuori dei casi previsti come causa di risoluzione.

Articolo 10 Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento del contratto, l'Appaltatore ha costituito, a favore dell'Amministrazione Contraente, un deposito cauzionale di importo pari al 10% dell'importo massimo contrattuale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 93 commi 2 e 3 come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e applicate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., equivalente a Euro 21.757,70.= con polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da Società Reale Mutua di Assicurazioni, agenzia 338 di Piove di Sacco (PD).

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto. Essa si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile nascenti dall'esecuzione del contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, assunti nei confronti dell'Amministrazione Contraente.

La garanzia deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Contraente. Con tale ultima clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Amministrazione Contraente, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione dell'Appaltatore ovvero di terzi aventi causa.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione o il consorzio, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dalla Ditta aggiudicataria.

La garanzia sarà svincolata ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente per quanto di ragione, verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione Contraente.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare il contratto risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 11 Responsabile del Servizio (per l'Appaltatore)

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione Contraente, all'atto della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio, il quale rappresenterà il riferimento per il corretto espletamento del servizio medesimo e per l'invio di ogni comunicazione inerente il rapporto contrattuale.

Il Responsabile del Servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente in merito ad eventuali problemi che dovessero insorgere nella regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e/o in casi di accertamento di eventuali danni.

Il Responsabile deve essere rintracciabile mediante telefono cellulare fornito dall'Appaltatore.

Nei periodi di ferie o altra assenza, l'Appaltatore dovrà indicare un'altra persona, come sostituto.

Articolo 12 RUP e DEC del contratto (per l'Amministrazione Contraente)

L'Amministrazione Contraente ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nella persona del Dirigente Responsabile dell'U.O.S. Servizi Tecnici e Patrimoniali, Arch. Filippo Ciaglia.

L'Amministrazione Contraente ha nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) nella persona del p.i. Gabriele Bacco, in forze presso l'U.O.S. Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Il DEC è il soggetto preposto, tra l'altro, alla vigilanza dell'esecuzione del servizio, alla verifica della corrispondenza della prestazione alle obbligazioni contrattuali, al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Svolge altresì tutti gli ulteriori compiti e attività risultanti dal Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente.

Articolo 13 Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Contraente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto fermo restando che l'Appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione Contraente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto nella normativa vigente e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 14 Obblighi assicurativi

L'Appaltatore si impegna a stipulare, prima della stipula del contratto ed a mantenerle in essere per tutta la

durata della stessa (compreso il periodo di eventuale rinnovo e di proroga) una polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia di assicurazione, a copertura dei danni da responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, nonché danni da responsabilità civile professionale per errori, omissioni, negligenza professionale, riportante una descrizione dell'attività coerente con l'oggetto dell'appalto, con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro, con il limite di € 1.500.000 per sinistro per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro. A tale scopo l'Appaltatore ha presentato polizza assicurativa n. _____ emessa dalla Società Reale Mutua di Assicurazione, agenzia 338 di Piove di Sacco.

Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni della suddetta polizza non saranno opponibili a terzi.

Resta ferma l'intera responsabilità del L'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del L'Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, le coperture assicurative dovranno prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

Articolo 15 Personale

L'Appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati (se Cooperative anche nei confronti dei soci) tutto quanto previsto dal presente contratto, dalle disposizioni interne vigenti presso l'Amministrazione Contraente, da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e per le località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione) relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all'assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne è il solo responsabile.

L'Appaltatore dovrà far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dell'Amministrazione Contraente, le misure e cautele di sicurezza per garantire l'esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare subito al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento della propria attività.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e condotte tali da non consentire il buon svolgimento delle attività, tanto da costituire grave inadempimento, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

In caso di conflitto sindacale fra l'Appaltatore e il proprio personale (sciopero aziendale), o di ogni altra vertenza sindacale, l'Appaltatore si obbliga a garantire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, promuovendo tutte le iniziative atte a evitare l'interruzione delle prestazioni collegate al presente contratto. In caso contrario l'Appaltatore non è liberato da responsabilità contrattuale da inadempimento.

In caso di sciopero nazionale l'Appaltatore dovrà contemperare le modalità di esercizio del diritto di
pag. 9/14

sciopero con l'effettuazione del servizio affidato comunicando tempestivamente eventuali scioperi nazionali di categoria all'Amministrazione Contraente e concordando le modalità di espletamento anche posticipato del servizio e contingentando, nel caso il servizio non possa subire interruzioni, un numero minimo di personale per l'effettuazione del servizio stesso.

In caso contrario l'Appaltatore non è liberato da responsabilità contrattuale da inadempimento

Articolo 16 Valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, è stato predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), allegato al presente contratto quale parte integrante del medesimo.

Articolo 17 Evoluzione tecnica

L'Appaltatore si impegna ad informare l'Amministrazione Contraente in merito all'evoluzione tecnica che dovesse interessare i servizi oggetto del contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi medesimi.

L'Appaltatore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dall'Amministrazione Contraente. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo servizio o prodotto offerto con quanto offerto in sede di gara, e valutate le migliorie proposte, l'Amministrazione Contraente potrà autorizzare l'Appaltatore ad effettuare la relativa sostituzione.

Articolo 18 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La ditta affidataria, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Amministrazione Contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Amministrazione Contraente.

Articolo 19 Cessione del contratto

È espressamente vietato cedere il contratto, a qualunque titolo, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'art. 106 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Articolo 20 Subappalto

Il subappalto è ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente. Ove abbia dichiarato di volersi avvalere di tale facoltà in sede di offerta, l'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

L'Amministrazione Contraente non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita, con la sola eccezione delle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle eventuali ulteriori fattispecie specifiche previste dalla normativa vigente. Con il deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore dovrà trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Disciplinare di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva e in generale assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016).

È fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte i servizi senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Contraente, pena l'immediata risoluzione della Convenzione con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'Appaltatore, il quale è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Sono fatti salvi i casi in cui il subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa o in cui si verifichi l'inadempimento da parte dell'appaltatore e quindi sia l'Amministrazione Contraente a corrispondere direttamente al subappaltatore, nonché le ulteriori fattispecie specifiche previste ex lege.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, relativamente agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 21 Variazioni soggettive

Nel caso l'Appaltatore dovesse, durante il servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente. In tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Amministrazione Committente potrà risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 Codice Civile) ed incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente ulteriore danno subito.

Articolo 22 Protocollo di legalità

Al presente contratto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità con prospetto clausole applicabili in via transitoria con valenza di Patto d'Integrità, sottoscritto dalla Regione Veneto il 17/09/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui sopra e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Articolo 23 Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Appaltatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'Amministrazione Contraente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. L'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito al link:

<https://www.ioveneto.it/amm-trasparente/codice-di-comportamento/>

Articolo 24 Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto d'autore

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di soluzioni tecniche o di altra natura che

violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

L'Appaltatore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Amministrazione Contraente in relazione ai servizi forniti per l'esecuzione dell'appalto, obbligandosi da tenerla indenne dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui la medesima dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, la medesima ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Articolo 25 Risoluzione e Recesso

L'Amministrazione Contraente potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e, previa comunicazione all'Appaltatore da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti o inadempienze nell'esecuzione degli interventi rispetto alla periodicità stabilita per la manutenzione;
- applicazione di penali per un ammontare complessivo pari al 10% dell'importo del Contratto;
- accertamento della sussistenza di un motivo di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i, già presente al momento dell'aggiudicazione dell'appalto;
- cessione o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto delle norme sulla garanzia definitiva;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza;
- violazione degli obblighi derivanti dal protocollo di legalità;
- sospensione del servizio;
- violazione delle norme in tema di variazioni soggettive;
- altri casi previsti dal presente contratto e nei restanti atti di gara.

L'Amministrazione Contraente procederà inoltre alla risoluzione immediata del contratto, senza obbligo di preavviso alcuno, nei seguenti casi, previsti ex lege:

- non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara;
- perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dall'Amministrazione Contraente al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione al L'Appaltatore;
- frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
- sopravvenienza di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento;
- negli ulteriori casi previsti dal presente Contratto e dalla normativa vigente.

Costituisce caso di recesso dal contratto ex art. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 159/2011 il riscontro da parte del Prefetto che evidenzi la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. La facoltà è esercitabile dall'Amministrazione Contraente previo pagamento delle prestazioni eseguite ma senza obbligo di corresponsione del decimo dell'importo del contratto non eseguito, ai sensi della riserva introdotta dall'art. 109 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Con la risoluzione e il recesso sorge in capo all'Amministrazione Contraente il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore inadempiente. In ogni caso di risoluzione e recesso, oltre all'applicazione della penale, potrà pertanto essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei servizi oggetto del contratto da un diverso operatore economico, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dalla cauzione definitiva mediante incameramento della medesima e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Articolo 26 Foro competente

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 27 Contratto e spese

Il presente Contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016, redatta in unica copia.

Il presente Contratto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le spese, relative al Contratto, inclusa l'imposta di bollo e eventuali spese di registrazione, sono a carico dell'Appaltatore. La sola IVA sarà a carico dell'Amministrazione Contraente.

L'Amministrazione Contraente può disporre, prima della stipulazione del Contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

Al fine della stipula del Contratto, l'Appaltatore ha presentato all'Amministrazione Contraente i seguenti documenti:

- il documento di garanzia definitiva di cui all'art. 10 del presente contratto;
- copia delle polizze di copertura assicurativa di cui all'art. 14 del presente contratto;
- il documento per la tracciabilità dei flussi finanziari a norma della L. 13 agosto 2010 n. 136;
- l'elenco nominativo del personale impiegato e dei responsabili, addetti alla manutenzione, con relative mansioni ed inquadramento contrattuale, per ogni sede operativa;

Articolo 28 Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni

Ogni comunicazione o notificazione inerente al presente Contratto sarà effettuata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio legale al seguente indirizzo:

- per l'Amministrazione contraente
protocollo.iov@pecveneto.it
- per l'Appaltatore
dsmedicatecnologiesrl@legalmail.it

Articolo 29 Modifiche normative, norme di rinvio e finali

L'Amministrazione Contraente potrà integrare le condizioni di cui al presente contratto o del Capitolato Tecnico in base a proprie specifiche esigenze per l'espletamento della propria attività istituzionale e per la corretta esecuzione della fornitura senza alterare gli elementi fondamentali del rapporto contrattuale.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il medesimo, l'Appaltatore potrà concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il presente atto si compone di n. 14 facciate e 13 righe sottoscritte dalle parti con firma digitale.

Dispiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

L'Appaltatore
D.S. Medica Tecnologie S.r.l.

Firmato digitalmente

L'Amministrazione Contraente
Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.
Dott.ssa Patrizia Benini

Firmato digitalmente